

PAOLO GÜLL

ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

IL CODICE APPALTI E LA GESTIONE
DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO



Paolo Güll

Archeologia preventiva

IL CODICE APPALTI E LA GESTIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO



Dario Flaccovio Editore

Paolo Güll

ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

ISBN 9788857903354

© 2015 by Dario Flaccovio Editore s.r.l. - tel. 0916700686

www.darioflaccovio.it info@darioflaccovio.it

Prima edizione: febbraio 2015

Güll, Paolo <1964->

Archeologia preventiva : il codice appalti e la gestione del rischio
archeologico / Paolo Güll. - Palermo : D. Flaccovio, 2015.

ISBN 978-88-579-0335-4

1. Lavori pubblici – Zone archeologiche.

363.69 CDD-22

SBN PAL0276667

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Stampa: Tipografia Priulla, Palermo, febbraio 2015

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

L'editore dichiara la propria disponibilità ad adempiere agli obblighi di legge nei confronti degli aventi diritto sulle opere riprodotte.

La fotocopiatura dei libri è un reato.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

2.3.3.3. Progettare lo scavo.....	»	87
2.3.3.3.1. Prescrizioni e progetto	»	87
2.3.3.3.2. Esecuzione dei lavori.....	»	89
2.3.3.3.2.1. Organigramma e quadro economico.....	»	89
2.3.3.3.2.2. Metodo di lavoro.....	»	91
2.3.3.3.2.3. Standard di documentazione.....	»	92
2.3.4. La relazione archeologica definitiva.....	»	97
2.3.4.1. I tre esiti della verifica	»	97
2.3.4.2. “Gestire” le prescrizioni.....	»	100
2.3.4.3. “Bonifica archeologica” o conservazione dei resti?	»	101
2.3.5. Valorizzazione e fruizione.....	»	103
2.3.5.1. Un confine incerto.....	»	103
2.3.5.2. L’unione fa la forza.....	»	104
2.3.5.3. Obiettivo sostenibilità.....	»	105
2.3.6. Pubblicazione	»	108
2.3.6.1. Chiudere il cerchio.....	»	108
2.3.6.2. Bread and roses.....	»	109
2.3.6.3. Tra problemi e soluzioni.....	»	110

3. Oltre la norma

3.1. Rischio archeologico: questo sconosciuto <i>di Eduardo Caliano</i>	»	113
3.1.1. Infrangere il tabù dei numeri.....	»	113
3.1.1.1. La formula.....	»	114
3.1.1.2. Il parametro distanza.....	»	118
3.1.1.3. La gestione delle varianti: il quadro strategico.....	»	119
3.1.2. L’intelligenza del territorio: la “carta del rischio”	»	120
3.2. Etica per un’archeologia sostenibile	»	126
3.2.1. Un ruolo etico per l’archeologo	»	126
3.2.2. Professionisti per una gestione ottimale della tutela.....	»	127
3.2.3. Chi più spende meno spende.....	»	128

Appendici

Appendice 1. Il decalogo della stazione appaltante.....	»	135
Appendice 2. Il documento finale della “commissione Carandini” ...	»	137
Appendice 3. Il documento finale della “commissione Sassatelli”	»	145
Appendice 4. La circolare 10/2012 (Linee guida).....	»	150

Appendice 5.	Campo di applicazione della normativa (circolare 10/12, allegato 2).....	» 167
Appendice 6.	Il format “De Caro”	» 170
Appendice 7.	Schema di relazione.....	» 179
Appendice 8.	Tracciato essenziale delle schede	» 185
Appendice 9.	Estratto della normativa.....	» 197
Appendice 10.	Legge 22 luglio 2014.....	» 240
Appendice 11.	Parere MiBACT 16719/2010 (applicabilità ai settori speciali)	» 242
Appendice 12.	La circolare 18/2010 (istituzione elenco DM 60)	» 244
Appendice 13.	La circolare 19/2010 (istituzione elenco DM 60: ulteriori precisazioni)	» 245
Appendice 14.	La circolare 10/2011 (deposito di materiali archeologici).....	» 246
Appendice 15.	La circolare 17/2012 (archeologia preventiva. Elenchi)	» 250
Appendice 16.	Norme per la redazione della scheda SAS	» 251
Appendice 17.	Norme per la redazione della scheda US	» 256
Appendice 18.	Una procedura semplificata di calcolo del rischio	» 265
Appendice 19.	Associazione Nazionale Archeologi – Tariffario di riferimento	» 273
Appendice 20.	Associazione Nazionale Archeologi – Documento fasce professionali	» 284
Appendice 21.	Associazione Nazionale Archeologi – Codice deontologico.....	» 285

Premessa

“In queste condizioni la competizione commerciale si fa sul prezzo e la qualità media del prodotto tende a diminuire, a banalizzarsi. Non è colpa di nessuno, è la legge del mercato. Quando i consumatori non sono in grado di giudicare e scegliere in base alla qualità, il mercato evolve verso un prodotto sempre più scadente perché sempre più remunerativo per il venditore e i produttori migliori vengono così dissuasi dal perseguire la qualità”

George Akerlof, *Nobel dell'economia nel 2001, teoria della "Asymmetric Information"*

Perché questo libro

Questo libro non è scritto per gli archeologi o meglio è scritto anche per gli archeologi, ma non solo. È in realtà pensato anzitutto per quei professionisti, tecnici e amministrativi che operano nel settore dei lavori pubblici cui accade di confrontarsi sempre più spesso con il “problema dell'archeologia” in un modo che non può più essere elusivo. È pensato anche per gli amministratori, i decisori politici su cui grava il compito di trasformare il “problema” in “opportunità” o, come è stato detto, non del tutto propriamente ma con efficace slogan, il “rischio” in “valore aggiunto”.

Dato il pubblico cui si indirizza, utilizzerà, ovviamente, per descrivere il lavoro degli archeologi, delle semplificazioni notevoli. In qualche caso saranno veramente estreme. Siano avvertiti gli archeologi.

Il volume affronta due tematiche complementari. Nei capitoli 1 e 2 viene raccolto e sistemato un corpus di indirizzi e pratiche che la mancanza di una normativa organica disperde di fatto fra diversi testi di legge, decreti, circolari e usi locali; nel capitolo 3 per alcuni problemi irrisolti dalla normativa e dagli usi correnti si propongono soluzioni che, pur non rifuggendo dal rischio di “fughe in avanti”, siano allo stesso tempo praticabili e fondate metodologicamente.

Nel corso del volume si useranno i termini *beni* e *patrimonio culturale* e *beni* e *patrimonio archeologico* in maniera spesso apparentemente indifferenziata. In realtà, quando si farà riferimento ad esigenze specifiche del patrimonio archeologico si impiegherà il più possibile questo secondo termine, preferendo invece negli altri usi “patrimonio culturale”, anche perché una strategia di gestione del rischio archeologico è valida solo se si iscrive in un quadro più generale riguardante l'insieme dei beni culturali di un territorio. Questo esito è enormemente facilitato dalle recenti evoluzioni teorico-pratiche dell'archeologia, sempre meno

“scienza dell’antico” e sempre più metodo di lettura delle tracce storiche di qualsiasi epoca esse siano. Da questo punto di vista vale la pena segnalare una volta per tutte che, proprio in ossequio a questa nuova veste dell’archeologia, nel trattare il problema del rischio archeologico e della sua gestione diamo per scontato che sarà opportuno considerare anche tutte quelle evidenze che non sono “archeologiche” in senso tradizionale ma che fanno parte della stratificazione storica del paesaggio. Oltre ad essere più corretta sul piano del metodo, tale scelta permette di fornire valutazioni più complete consentendo di mettere in campo strategie appropriate nei confronti di tutto il patrimonio culturale, in una visione complessiva e non settoriale.

Molti altri concetti chiave, a cominciare da “rischio archeologico” e “potenziale archeologico”, verranno invece chiariti nel corso del volume poiché non essendo consolidati in letteratura non possono essere affidati sbrigativamente ad un glossario. Nel corso del volume un lettore addetto ai lavori potrà sorprendersi del fatto che non verranno presi in considerazione puntualmente i lavori di alcuni colleghi dei quali mi sento in realtà seriamente debitore e al cui background metodologico sono molto vicino. Senza risalire alle esperienze pionieristiche di Peter Hudson a Pavia, mi riferisco in particolare ai lavori di Sauro Gelichi a Cesena¹ e di Carlo Citter a Grosseto², oltre che all’insieme di esperienze che confluiscono nel volume *Rischio archeologico, se lo conosci lo eviti*³. Ci sono varie ragioni, al di là del taglio pratico che ho cercato di dare al volume: da una fluidità metodologica cui si farà riferimento spesso nel corso del testo ma che non si può affrontare di petto senza entrare nel merito di questioni teoriche molto articolate, fino al fatto che la normativa attuale non consente di imboccare realmente la strada della predittività, che dovrebbe invece essere obiettivo dell’archeologia preventiva di seconda generazione, in quanto difficilmente oggi possiamo immaginare, nel quadro giuridico italiano, una qualsiasi forma di vincolistica archeologica basata su un algoritmo geospaziale.

Una visione realmente deduttiva della questione non può essere accettata da una tutela che in Italia nasce e resta crociana e in cui il valore dell’*expertise* resta ancora un motivo dominante. Anche qui, con poche righe, ho sfiorato un terreno estremamente scivoloso rispetto al quale non abbiamo ancora una *pars costruens*

¹ Gelichi S., Alberti A., Librenti M., *Cesena: la memoria del passato – Archeologia urbana e valutazione dei depositi*, All’Insegna del Giglio, Firenze 1999; Gelichi S. (a cura di), *Dalla carta di rischio archeologico di Cesena alla tutela preventiva urbana in Europa*. Atti del convegno (Cesena 56 marzo 1999), All’Insegna del Giglio, Firenze 2001.

² Citter C., Arnoldus-Huyzenveld A. (a cura di), *Archeologia urbana a Grosseto. I. La città nel contesto della bassa valle dell’Ombrone*, All’Insegna del Giglio, Firenze 2007; Citter C. (a cura di), *Archeologia urbana a Grosseto. II. Edizione degli scavi urbani 1998/2005*, All’Insegna del Giglio, Firenze 2007.

³ Guermandi M.P. (dir.), *Rischio archeologico, se lo conosci lo eviti*. Atti del convegno di studi su cartografia archeologica e tutela del territorio (Ferrara, 24-25 marzo 2000), Bologna 2001. La precoce esperienza emiliana è riassunta nelle *Linee guida per l’elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio* (s.d. ma aprile 2014): <http://http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/publicazioni/LG-pot-arc.pdf>

da proporre dopo la critica di un sistema irrimediabilmente in crisi. In questo senso anche volumi come *Archaeological prediction and risk management*⁴, la cui lettura ha dato l'avvio a una serie di considerazioni che in parte sono servite a scrivere questo libro, mettono più punti interrogativi di quanti non ne cancellino.

Dal casco coloniale alla partita IVA

La prospettiva in cui l'archeologia viene inquadrata nelle pagine che seguono è dunque quella di una disciplina il meno possibile legata alla ricerca accademica e orientata, invece, nella direzione di erogare servizi professionali per il territorio. L'archeologo *tout court* che viene descritto in questo volume è perciò l'*archaeological consultant*, il professionista archeologo incaricato dalla committenza che ha il compito di consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto delle leggi di tutela. Esso è una sorta di "avvocato" del committente e dovrebbe quindi avere come obiettivo quello di seguire il lavoro dall'inizio alla fine, nei vari stadi che più avanti descriveremo, tenendo fermo il suo *obbligo deontologico* di rispondere anzitutto a chi gli ha assegnato l'incarico. Al consulente archeologo si affiancano e seguono tutta una serie di altre qualifiche professionali (a cominciare dal direttore tecnico), sempre inquadrati in un ambito libero-professionale o imprenditoriale, oppure dipendenti di società private. Le altre figure di archeologi che popoleranno le pagine di questo volume saranno poi i funzionari dello Stato, cioè gli "ispettori" delle Soprintendenze e, più raramente, gli accademici. I diversi ruoli che vanno a ricoprire nel nuovo quadro che la rivoluzione della *post-Malta archaeology*⁵ sta disegnando verranno delineati man mano.

Insisteremo quindi molto sulle potenzialità dell'archeologia professionale, sebbene essa sia solo una delle tante anime che abitano un campo disciplinare complesso come l'archeologia. L'archeologia professionale, infatti, è quella che ha in questa fase maggior bisogno di crescere ed acquistare una posizione autonoma ed è anche il settore su cui sussistono ancora le maggiori incertezze sia dal punto di vista della sua posizione giuridica che dal punto di vista della quantificazione degli aspetti tariffari ed economici. Per questo secondo aspetto, il volume contiene in appendice gli elementi essenziali della normativa e una versione sintetica del tariffario predisposto nel 2012 dall'Associazione Nazionale Archeologi.

⁴ Kamermans H., van Leusen M., Verhagen Ph. (a cura di), *Archaeological prediction and risk management. Alternatives to current practice*, Leiden University Press, Leiden 2009 (<http://hdl.handle.net/1887/13935>).

⁵ L'archeologia "post-Malta" nel lessico metodologico europeo è l'archeologia come viene ridisegnata nei vari paesi dell'Unione dopo la ratifica da parte di ciascuno di essi della *Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico*, firmata appunto a Malta nel gennaio del 1992. Poiché l'Italia a oggi non ha ancora ratificato il trattato, nel nostro Paese registriamo un pericoloso ritardo che la nuova normativa e le circolari applicative stanno colmando solo parzialmente.

Per quanto riguarda la questione dell'inquadramento legislativo, invece, il volume farà costante riferimento al problema di una definizione ancora imprecisa della professione di archeologo, situazione però in via di evoluzione a seguito di alcune innovazioni normative non ancora giunte a compimento ma già sufficienti a delineare lo scenario futuro.

L'ultimo anno ha visto due importanti novità in questo senso. Anzitutto l'approvazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*) che regolamenta le professioni "non ordinistiche" tra le quali ricadono anche gli archeologi. La legge demanda un gran numero di funzioni, simili per certi versi a quelle di ordini o collegi, alle associazioni professionali il cui ruolo viene così ufficialmente e definitivamente riconosciuto. Ad esse vengono assegnati compiti che potranno talora apparire insoliti per gli archeologi⁶ ma che in realtà hanno un senso ben preciso in un quadro operativo della disciplina nel quale la "qualità" del lavoro dell'archeologo non si misura più solo in termini di rilevanza scientifica. Vedremo più avanti il significato di questa nuova prospettiva.

⁶ L. 4/2013

Art. 4: Pubblicità delle associazioni professionali

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

(*omissis*)

Art. 7: Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Dal punto di vista pratico la norma offre una serie di spunti interessanti, seppur non tutti ugualmente praticabili. In particolare la legge prevedrebbe la possibilità per i professionisti di dotarsi attraverso il sistema delle associazioni professionali di una norma tecnica UNI⁷ anche se la complessità delle questioni che ruotano attorno alla professione dell'archeologo mal si concilia con la laboriosa procedura di stesura della norma tecnica stessa.

Indubbiamente tali attribuzioni delle associazioni professionali, in particolare il loro ruolo nella formazione continua, non potevano non suscitare qualche perplessità negli ambienti dell'archeologia maggiormente legati ad una visione esclusivamente accademica della disciplina; ciò è risultato ancora più evidente nelle vicende della seconda importante innovazione elaborata nel corso del 2013. La proposta di legge C. 362 del 20 marzo 2013 approvata alla Camera il 15 gennaio 2014⁸, approvato in via definitiva il 25 giugno 2014, attraverso un emendamento (art. 9 bis) al Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, riserva ad una serie di specialisti, tra cui gli archeologi, il compito di effettuare interventi sul patrimonio culturale, quando fino ad oggi, in assenza di una norma specifica, l'obbligo di utilizzare determinate professionalità era sancito per via indiretta o affidato a consuetudini più o meno radicate. La proposta di legge poi al successivo art. 2 stabilisce l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti demandando ad un decreto del MiBACT, di concerto con il MIUR e con le associazioni professionali, la fissazione dei requisiti di idoneità. Dovrebbe essere dunque in questa seconda fase che verrebbe sciolto il complesso nodo dei requisiti formativi sui quali insiste ancora un certo grado di incertezza e di conflittualità. Anche in questo caso, però, malgrado la fase ancora transitoria, l'esistenza oggi di idonei percorsi didattici, tra i quali una laurea magistrale in archeologia e una scuola di specializzazione nella stessa disciplina, fa sufficiente chiarezza su quali possano essere tali requisiti. Ci sono d'altra parte numerosi casi di archeologi af-

⁷ L. 4/13

Art. 6: Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'art. 1.

⁸ Legge 25 giugno 2014, n. 110 (Cfr. *Appendice 10*).

fermati, provenienti dal vecchio percorso formativo legato alla laurea in Lettere, rispetto ai quali nessuna ridefinizione dei profili può arrivare a metterne in discussione l'assoluta professionalità.

Del resto, in ogni caso, in un sistema orientato all'erogazione di servizi sul mercato la reale partita si gioca, come vedremo alla fine, nella capacità da parte del professionista di consentire la realizzazione del progetto nel rispetto formale e sostanziale delle leggi sulla tutela e il vero requisito di qualità è garantito dal rispetto di procedure certe e uniformi, di standard e linee guida inaggirabili e dall'insostituibile ruolo di sorveglianza degli uffici periferici del MiBACT.

Introduzione

La pratica adottata dagli uffici di tutela a partire dagli anni Ottanta, rielaborata e migliorata dalla normativa attuale, ha trasferito nel tempo una notevole quantità di compiti, che prima erano svolti direttamente dalle Soprintendenze, su figure esterne alla Pubblica Amministrazione. Esse sono nate dunque inizialmente come “appendice” della PA stessa, poi, nel tempo, hanno acquistato una autonomia sempre maggiore. Lo stesso linguaggio che definiva le figure di volta in volta incaricate “collaboratori esterni” della Soprintendenza rivelava la visione dominante del loro ruolo di “precari” della PA in attesa di una “sistemazione” in ruolo. In sostanza una funzione secondaria o, nella migliore delle ipotesi, transitoria.

Poiché la legge riconosce solo al funzionario di ruolo la direzione scientifica degli scavi archeologici¹, nel momento in cui all’interno di un’opera da realizzare venivano prescritti lavori di questo tipo, il funzionario risultava in realtà impossibilitato per evidenti ragioni di tempo ad assicurare la continua presenza necessaria sul cantiere. È infatti forse il caso di ricordare che le attività di un cantiere di scavi archeologici necessitano della presenza continua di almeno un archeologo². Il funzionario titolare della responsabilità dei lavori “delegava” quindi in qualche misura tale titolarità ad una figura di sua fiducia, un suo “collaboratore”, cioè un archeologo “esterno all’ufficio”, pagato però dal committente dell’opera. È evidente la natura bizzarra di questo sistema, nato in maniera spontanea per rispondere ad un’emergenza nel corso degli anni Ottanta, ma non sostenibile ad oltranza. Il committente dei lavori si trovava infatti a pagare una “quinta colonna” della tutela che agiva “contro i suoi interessi”, almeno in apparenza, e comunque

¹ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 88: Attività di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

² L’uso deteorie di una presenza saltuaria dell’archeologo su cantieri la cui conduzione era affidata a figure definite “assistenti” è un evidente retaggio (oggi totalmente residuale) di modalità accettabili fino alla metà degli anni Settanta, tollerabili negli anni Ottanta ma oggi non più al passo con un minimo denominatore metodologico ormai acquisito.

totalmente fuori dal suo controllo. Queste figure, infatti, adempivano ad una funzione che, nel quadro giuridico allora vigente, spettava anche economicamente allo Stato e che era quindi percepita come attività anomala, patologica ed estranea all'interno del percorso dei lavori. In questa situazione non ben definita, gli scavi archeologici spesso venivano finanziati sotto la minaccia che in caso non si fosse potuto procedere all'esplorazione dei depositi (cioè alla loro "tutela" attraverso la trasformazione in documentazione³) sarebbe stato necessario apporre il "vincolo" rendendo in pratica l'opera irrealizzabile, un sistema di fatto ricattatorio che, con gli occhi della società di oggi, appare ovviamente ingiusto.

In secondo luogo, con il moltiplicarsi dei lavori a seguito del generalizzarsi di questa prassi (che aveva comunque prodotto ottimi risultati in una situazione di grave emergenza) l'autonomia dei "collaboratori" è andata crescendo e quindi dal punto di vista pratico essi hanno assunto un profilo via via più indipendente, trasformandosi progressivamente in liberi professionisti, anche se di una professione non riconosciuta, in quanto non inquadrata in un ordine o collegio né in alcun modo regolamentata⁴.

In questo modo, nel corso degli anni si è andato strutturando un "mercato di servizi archeologici" consistente essenzialmente in un "mercato di scavi archeologici", effettuati su prescrizione delle Soprintendenze e pagati dai committenti delle opere. Essi venivano (e vengono tuttora) affidati a società e cooperative più o meno grandi o a professionisti individuali, in genere in base alla taglia del lavoro ed all'area geografica: nel Nord Italia osserviamo una prevalenza di incarichi affidati a società, mentre nel Sud tendono a prevalere gli incarichi individuali, senza che ciò costituisca una vera e propria regola, ma in base ad un modo apparentemente spontaneo e autonomo del mercato stesso di strutturarsi.

La stabilizzazione di un nuovo sistema, definibile di *compliance driven archaeology*⁵, ha così portato alla progressiva emersione di un "ruolo terzo" per il professionista archeologo, quello che abbiamo definito in premessa *archaeological consultant*, e, in un certo senso, anche per l'*archaeological contractor* (cioè l'impresa esecutrice), del tutto imprevisto o quasi. Questo comporta una serie di conseguenze non del tutto esplorate neanche sotto il profilo giuridico, anche

³ Si tratta della cosiddetta *preservation by record*, cioè la trasformazione dei resti archeologici in documentazione attraverso lo scavo, una forma di tutela ancora oggi utilizzata ma che, come vedremo, costituisce una forma di archeologia "non sostenibile" anche nei confronti della stessa ricerca archeologica.

⁴ Cf. *Premessa*.

⁵ La *compliance driven archaeology* nella letteratura archeologica anglosassone è quella archeologia che non è orientata da un programma di ricerca (*research driven archaeology*) ma dal rispetto di un obbligo di legge (*compliance*) che determina la disponibilità dei finanziamenti per uno specifico lavoro. È in sostanza il calendario dei lavori sul territorio e non un'agenda della ricerca a determinare le priorità nell'indagine archeologica.

a causa di una imperfetta definizione del sistema. Tale imprecisione, però, non esclude molte delle potenziali implicazioni, se non altro sotto l'aspetto della responsabilità.

La situazione attuale è dunque in una fase di profonda evoluzione, una trasformazione i cui esiti solo da poco tempo cominciano a manifestarsi appieno.

2. La procedura di verifica preventiva

2.1. Introduzione

Sebbene la letteratura archeologica italiana si mostri poco sensibile a questi aspetti, la nascita di un'archeologia finanziata attraverso i costi di realizzazione delle opere e che, sulla scorta della bibliografia anglosassone, abbiamo definito *compliance driven archaeology* cambia profondamente questo settore. Questo spostamento da un'archeologia *research driven* ad un sistema di “servizi archeologici per il territorio”, quasi una seconda “perdita dell’innocenza”¹, pone alla disciplina problemi diversi da quelli tradizionali, legati al fatto che il rapporto fra soggetti coinvolti viene profondamente trasformato dalla circostanza che il finanziatore quindi, in un certo senso, il “committente” dell’indagine archeologica non è lo Stato attraverso il MiBACT o un organismo di ricerca accademica, ma un soggetto altro, di solito un ente locale ma anche, e auspicabilmente sempre più spesso, un privato. Il primo attore investito da questo mutamento è l’archeologo professionista, quello che nel linguaggio anglosassone si chiama *archaeological consultant* o, in uno stadio più avanzato e complesso dei lavori, *archaeological contractor*.

Anche gli archeologi funzionari dello Stato vedono però evolvere il loro ruolo, così come dovrebbe accogliere queste trasformazioni anche l’ordinamento accademico. Ma in Italia questo processo è estremamente lento.

2.2. Fonti legislative

Il fondamento di tutta la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico è costituito, come abbiamo visto dall’art. 28 del Codice dei Beni Culturali², che

¹ La prima, classica, “perdita dell’innocenza” è quella riconosciuta da David Clarke (Clarke, D. *Archaeology. The loss of Innocence*, “Antiquity” 47 (1973), pp. 6-18). Egli si riferiva agli aspetti epistemologici, cioè alle trasformazioni subite dall’archeologia nel passaggio da un approccio intuitivo ad una strutturazione più simile a quella delle scienze della natura. In questo caso siamo di fronte al passaggio (per dirla con Willem Willems, il padre dell’archeologia preventiva olandese) “da un’attività di ricerca universitaria condotta da un pugno di accademici ad un ambito professionale socialmente rilevante”, trasformazione non meno profonda.

² Cf. capitolo I, nota 21.

rappresenta una delle pochissime novità di una normativa che non innova in modo né formale né sostanziale la vecchia legislazione del Ventennio³. È opportuno analizzare tale norma in modo puntuale. Il testo prevede l'applicazione di "misure cautelari" a spese del committente (principio, come abbiamo detto, del *polluter pays*) "in caso di realizzazione di lavori pubblici" (quindi limitatamente ad una precisa categoria di opere) "ricadenti in aree di interesse archeologico" (quindi dove tali opere interferiscono con non ben precisate "zone archeologiche"), "anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2⁴, o la dichiarazione di cui all'articolo 13⁵". Questa precisazione è essenziale e, se da un

³ Legge 1 giugno 1939, n. 1089 (*Tutela delle cose di interesse artistico e storico*).

⁴ D.Lgs. 42/04

Art. 12: Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.

⁵ D.Lgs. 42/04

Art. 13: Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

lato fornisce la base giuridica di tutta l'archeologia preventiva italiana, dall'altro denuncia la neghittosità del legislatore che crea in tal modo una norma approssimativa, zoppicante e, in assenza di altre disposizioni integrative, di fatto inapplicabile. La norma infatti sottintende la possibilità che un'area di interesse archeologico (termine certo vago ma su cui comunque occorre riconoscere che la stessa metodologia archeologica lascia aperte numerose finestre di incertezza) possa essere considerata tale anche in assenza delle procedure di *dichiarazione di interesse culturale* (il "vincolo" della legislazione precedente). Essa tuttavia non specifica le modalità di riconoscimento di questo *interesse* che, al di fuori del quadro della vincolistica, rimangono totalmente nel vago. Nell'applicazione corrente della normativa si è finiti per considerare come tali le aree già vincolate e quelle per cui è "comunemente nota" la presenza di resti archeologici. In questi casi, progettisti e stazioni appaltanti si premurano di inserire la componente archeologica nella progettazione e di trasmettere gli elaborati agli uffici di tutela. In tutti gli altri casi, l'applicazione dell'art. 28 del D.Lgs. 42/04 resta possibile solo a seguito di una faticosa attività di rincorsa degli uffici a seguito di segnalazioni, di "sentito dire" o di sopralluoghi occasionali o accidentali. Ciò ha reso l'archeologia una componente del tutto aleatoria dell'iter dei lavori e soprattutto non ha offerto alcuna efficace garanzia per la tutela dei beni.

Sia l'evoluzione metodologica dell'archeologia sia l'esperienza pratica hanno però mostrato la particolare criticità del patrimonio archeologico non noto rispetto a quello noto: è sul primo infatti che si scontrano i lavori in fase esecutiva, causando le "scoperte fortuite" e il blocco dei lavori, con gli inevitabili danneggiamenti e distruzioni del patrimonio archeologico, bene comune costituzionalmente tutelato.

A questa criticità soccorre la normativa sui lavori pubblici nata per rispondere proprio al problema dell'applicazione dell'art. 28 del Codice dei Beni Culturali. L'art. 95 del Codice dei contratti nasce da questa sollecitazione e infatti recita al comma 1:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regio-

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

lamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle foto interpretazioni.

Il legislatore, opportunamente, rimanda alle stazioni appaltanti la responsabilità di accertare, per gli effetti di cui all'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/04, l'interesse archeologico o meno dell'area interessata dai lavori. In tal modo, se la normativa viene rispettata in modo non solo rigoroso ma anche intelligente, gli uffici di tutela dispongono di tutti gli elementi necessari per esprimere un parere sulla sussistenza o meno dell'interesse archeologico stesso e quindi valutare la necessità o meno dell'esecuzione di saggi preventivi o della richiesta di varianti. Tanto meglio sarà istruita la pratica da parte dell'archeologo incaricato dalla Stazione appaltante e tanto più verranno coordinate assieme ai progettisti le possibili varianti finalizzate a ridurre l'impatto dell'opera sul patrimonio archeologico, tanto più rapido sarà l'iter amministrativo e tanto minori saranno gli scavi da eseguire o le varianti da apportare al progetto. Da questo punto di vista, la professionalità del consulente archeologo è un elemento cruciale.

Indubbiamente, l'assenza del decreto interministeriale previsto dallo stesso D.Lgs. 163/04 con il comma 6 dell'art. 96⁶ limita di molto la possibilità di rendere efficace e uniforme la prassi operativa. A tale carenza supplisce in gran parte la già citata circolare 10 del 2012, mentre un impiego intelligente delle linee guida predisposte nel 2010 dall'allora direttore generale Stefano De Caro (d'ora innanzi citate come "format" o "linee guida")⁷, sebbene non del tutto organiche e mai completamente ufficializzate, può aiutare molto a definire degli standard ragionevoli, come vedremo in seguito.

2.3. Fasi operative

2.3.1. Valutazione preliminare (D.Lgs. 163/06, art. 95)

2.3.1.1. Il Documento di Valutazione archeologica preventiva

Le attività di verifica preventiva iniziano con l'incarico da parte della Stazione appaltante di un "soggetto idoneo" ai fini della stesura di un *Documento di Valutazione archeologica preventiva*. L'art. 95 del codice dei contratti specifica i requisiti di tale soggetto che può essere un professionista, quindi un soggetto individuale, oppure un dipartimento universitario. Nel caso del professionista

⁶ Cf. sopra, nota 25.

⁷ Ministero per i Beni Culturali, *Format per la redazione del documento di valutazione archeologica preventiva da redigere da parte degli operatori abilitati*. Cf. Appendice 6.




Figura 2.1. Rinvenimenti archeologici posizionati su una base CTR ridotta (planimetria alla scala originale 1:25.000). Da: Studio archeologico di valutazione dell'impatto degli interventi di realizzazione della nuova viabilità di accesso al polo industriale posto in Cavriglia Loc. Bomba – 2° lotto in località Porcellino, Comune di Figline Valdarno (AR) – S. Giovanni Valdarno, novembre 2011 (CGT-Spinoff, Siena)

2.3.1.3.2. Le linee guida e il format

Poiché la relazione è solo il primo adempimento di una procedura più complessa che non esaurisce il processo conoscitivo preliminare alla definitiva approvazione dell'opera, è estremamente importante che il documento sia il più possibile organico ed esaustivo. Al di là del semplice passaggio formale esso è infatti destinato ad orientare le successive indagini e di conseguenza l'intero iter progettuale.

Non esiste dunque ancora un format definito per la redazione del Documento di valutazione archeologica. La stessa circolare 10/2012 si limita a menzionare delle "linee guida in corso di definizione", lasciando così scoperto un elemento essenziale per una corretta procedura. La consistenza della documentazione da fornire è infatti un nodo primario per poter valutare in modo oggettivo la correttezza almeno sul piano formale del documento stesso. Non potendo considerare la "finezza" delle eventuali interpretazioni dei dati disponibili come elemento qualitativo di giudizio, la coerenza formale e la sua aderenza ad uno standard pre-

determinato sono un elemento determinante anche per poter valutare la congruità del prezzo della fornitura che va proporzionato in ragione della complessità della documentazione da predisporre. L'assenza di standard definiti determina quindi la forzata ignoranza da parte delle committenze della reale natura dell'incarico da assegnare agli archeologi. In mancanza di indicazioni più stringenti, vengono quindi commissionate generiche "carte archeologiche" che, dal punto di vista della valutazione e gestione del rischio, non hanno alcun senso.

Data la rilevanza della questione, è probabilmente utile rifarsi al *format* che venne messo in circolazione tra 2009 e 2010 dall'allora Direttore generale alle antichità Stefano De Caro di cui abbiamo fatto menzione sopra (paragrafo 2.2). Pur non essendo mai stato compiutamente ufficializzato, esso recepisce in maniera abbastanza puntuale le indicazioni della "commissione Carandini" per la parte cartografica e per la componente relativa ai dati testuali fa riferimento all'impiego del formato ICCD denominato MODI – Modulo Informativo, ancora in corso di sperimentazione che, rispetto alla tradizionale complessa architettura delle schede dell'Istituto, ha l'enorme vantaggio di contenere solo un numero limitato di informazioni essenziali. Esso diventa in questo modo, come vedremo, lo standard di fatto della schedatura finalizzata alla valutazione preventiva.

In realtà le "schede MODI" erano e sono ancora in fase di revisione e di sperimentazione ma l'impostazione scelta dall'Istituto del Catalogo è tale da permettere sin dalla prima versione un utilizzo immediato³⁷.

Il format fornisce anzitutto delle indicazioni generali per l'intestazione del documento, con l'indicazione estesa dei dati identificativi dell'opera e della committenza. Per esso si possono in generale utilizzare gli schemi già predisposti per gli altri elaborati del progetto. È importante che la natura del documento prodotto (Documento di valutazione archeologica preventiva) sia esplicitata e che sia indicato con chiarezza il nome del soggetto incaricato. Il format richiede anche il numero di iscrizione all'elenco degli operatori abilitati. Rispetto a questo dato, ovviamente, la discussione sulla obbligatorietà o meno dell'iscrizione all'elenco genera un po' di confusione (vedi paragrafo 2.3.1.2). Tuttavia, stante anche la lettera dell'art. 10 del D.M. 60/09, è assolutamente opportuno che, come abbiamo detto, le stazioni appaltanti pretendano a propria garanzia che l'operatore incaricato segua il dettato della norma stessa, richiedendo l'iscrizione a detto elenco (che è libera e può essere effettuata in qualsiasi mo-

³⁷ Le schede MODI sono (estate 2014) accessibili solo previa iscrizione alla sperimentazione nell'area a ciò appositamente riservata (<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/211/sperimentazione normative>). È essenziale iscriversi alla sperimentazione della normativa anche per fornire ai tecnici dell'ICCD la consistenza dell'utilizzo ed eventualmente gli opportuni *feedback*.

mento). Ciò evita in futuro qualsiasi contestazione sulla validità formale della documentazione prodotta.

A questo proposito, sebbene il format non lo preveda espressamente, analogamente a quanto avviene nelle relazioni di altri professionisti, è bene far precedere il documento da una breve indicazione delle fonti normative in base alle quali il documento è redatto. In particolare, se questo non è stato commissionato in sede di progettazione preliminare ma richiesto solo in un secondo momento, magari su prescrizione della Soprintendenza, sarà opportuno precisare che la relazione non è resa ai sensi dell'art. 95 ma che comunque si uniforma il più possibile alla normativa in materia. Ciò aiuta a mettere al riparo il professionista da possibili contestazioni rispetto alla mancata predisposizione del documento obbligatorio in fase di progettazione preliminare.

Sarà anche utile indicare quali sono le fonti normative locali (piani paesistici, piani regolatori, piani territoriali e altre norme) che influenzano la redazione del documento stesso.

Se vi sono discostamenti dalla norma di legge per ragioni motivate, essi potranno essere giustificati in questa sede.

Il format precisa due ulteriori aspetti essenziali che sarà utile richiamare:

- che tutti gli elaborati saranno redatti e consegnati in formato cartaceo e digitale, in conformità con gli standard ministeriali in uso al momento della redazione;
- che l'analisi topografica dovrà riguardare una fascia di territorio ampia non meno di 5 km su ciascuno dei due lati dell'opera se lineare o sul perimetro se puntuale, mentre in area urbana la ricerca potrà essere limitata alla fascia degli isolati contigui.

Il primo punto pone il problema degli standard di consegna. Va premesso che l'obiettivo perseguito dal MiBACT attraverso l'ICCD è quello di arrivare ad una completa gestione in rete dei dati attraverso il SigecWeb, ambizioso progetto di portale per la schedatura del patrimonio culturale italiano nato nel 2004 e solo recentemente arrivato ad una versione definitiva. Per quanto riguarda la gestione delle schede RA, OA ecc. (cioè quelle più tradizionalmente utilizzate nell'attività di schedatura), l'istituto prevede un sistema di accreditamento dei cosiddetti "Enti schedatori" che, attraverso l'istituzione di una "campagna di schedatura", possono rilasciare delle credenziali per l'accesso degli schedatori veri e propri, cioè coloro che materialmente eseguiranno il lavoro.

Anche per le schede e i dati cartografici raccolti attraverso la redazione dei documenti di valutazione preliminare è previsto di arrivare ad un'analogha procedura online ma la natura meno strutturata delle attività legate all'archeologia preventiva rende più complessa l'attività di controllo dei singoli operatori nella logica

burocratica dell'ICCD. Esistono comunque dei formati di interscambio XML codificati e rilasciati sul sito dell'istituto³⁸, sebbene a oggi non vi sia una rigorosa verifica della compatibilità dei dati al momento della consegna³⁹.

La documentazione fotografica dal canto suo può essere consegnata in formato .jpg (formato primario) .pcd, o .png con una risoluzione variabile da un minimo di 640 × 480 ad un massimo di 1280 × 1280 (livello B degli standard di acquisizione). Le specifiche sono fornite dallo stesso ICCD⁴⁰. Per il cartaceo, ovviamente, vanno preferiti i formati .pdf.

Il secondo punto si affaccia su una criticità: per quanto riguarda il territorio, l'area su cui condurre l'analisi topografica (un buffer di 5 km attorno all'opera) è molto grande e, se non si definisce con esattezza cosa si intende per "analisi topografica", si rischia di pretendere di studiare analiticamente un'area gigantesca: un tracciato lineare di 2,5 km finisce infatti per generare con questo criterio un buffer di 100 km². Ora, condurre una schedatura analitica su un'area simile è assolutamente impensabile (si pensi alla sola fotointerpretazione)⁴¹. Viceversa, nel caso della valutazione in ambito urbano, lo spazio degli "isolati adiacenti" risulta relativamente inadeguato in quanto non consente un'analisi generale dell'abitato ma solo una valutazione diretta dello stato dei luoghi contigui all'intervento. La differenza di scala tra i due ambiti è evidente e paradossale, in quanto un'opera a rete che attraversa un centro abitato sviluppa, già in partenza sul buffer di 5 km, un'area tale da comprendere in pratica anche il centro abitato stesso nel suo insieme⁴².

A questa contraddizione si affianca poi la singolarissima omissione di indicazioni sulle modalità e sulle specifiche tecniche da osservare per la ricognizione archeologica, problema cui abbiamo fatto riferimento sopra (paragrafo 2.3.1.2 e

³⁸ Tra questi formati si trovano: pacchetti d'interscambio dei dati in formato XML standard_1.00 (<http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=2781>); promemoria per l'utilizzo dei servizi di interoperabilità del SIGEC WEB.1.00 (<http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=2782>); struttura di una normativa di catalogazione in formato XML schema_1.00 (<http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=2783>).

³⁹ Riperto testualmente le indicazioni fornite dallo stesso ICCD in premessa alle normative MODI: "le indicazioni normative che seguono fanno riferimento ad una gestione informatizzata degli strumenti e delle procedure per la catalogazione, sia mediante il sistema del MiBACT SIGECweb, Sistema Informativo Generale del Catalogo su piattaforma web, del quale è responsabile l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, sia mediante altri sistemi: il processo operativo della catalogazione prevede che i soggetti che utilizzano sistemi diversi dal SIGECweb rendano disponibili i dati per il Catalogo nazionale del patrimonio culturale nel rispetto degli standard ministeriali che definiscono i contenuti necessari per la loro validità e il formato digitale per il loro corretto trasferimento informatico. A riguardo consultare il sito ICCD alle pagine <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/115/standardcatalografici> e <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/394/interoperabilit>".

⁴⁰ *Normativa per l'acquisizione digitale delle immagini fotografiche* (<http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=291>).

⁴¹ Peraltro in una logica moderna gran parte di questi dati dovrebbero essere già liberamente accessibili, mentre nella realtà normalmente non lo sono e ciò, oltre a comportare un inutile sforzo, non mette al riparo dalla duplicazioni di valutazioni i cui territori si sovrappongono più meno parzialmente.

⁴² Vedi figura 2.2.

nota). Tenuto conto che l'attività di ricognizione è del tutto imprescindibile e che la lacunosità del documento è imputabile solo alla provvisorietà della sua stesura, pare utile dare le seguenti indicazioni di strategia:

- per l'inquadramento generale da sviluppare sull'area di 5 km di lato, appare opportuno attenersi ad un inquadramento territoriale di massima che censisca le sole evidenze note da bibliografia, appoggiandosi il più possibile a cartografie e a sintesi già edite⁴³. Se nell'area ricadono centri urbani non direttamente interessati dall'opera può essere opportuno preparare solo una scheda complessiva del centro stesso, per evitare la proliferazione di elementi di interesse (palazzi, chiese ecc.), salvo casi a interferenze particolarmente rilevanti⁴⁴. In un centro urbano di grandi dimensioni possiamo invece individuare zone omogenee che permettano di volta in volta di risolvere il problema di un corretto inquadramento topografico;
- per quanto riguarda la ricognizione, invece, l'assenza di indicazioni specifiche è fortemente problematica in quanto incide notevolmente sull'effettiva mole di lavoro da svolgere e quindi sull'aspetto economico. Mancando indicazioni standard all'interno del format ci si può rifare agli "usi locali" in cui la fascia da esplorare a lato dell'opera può arrivare fino a 100 m per lato e oltre. In Puglia abbiamo sperimentato la valutazione su una fascia di 20 m per lato che si è rivelato un valore adeguato alle necessità di questo tipo di lavoro, consentendo allo stesso tempo un notevole risparmio (considerato, ad esempio, che con 50 metri per lato il costo raddoppia)⁴⁵;
- al di fuori delle indicazioni del format sarà invece opportuno individuare un buffer idoneo a contenere le evidenze da foto aerea rispetto alle quali l'area di 5 km per lato è esageratamente grande, mentre limitarsi alle sole interferenze dirette con l'opera risulta riduttivo. Anche in relazione al materiale di cui si dispone, si potrà delimitare uno spazio di 250-500 metri, adeguatamente motivato nel testo in cui considerare le tracce che possono essere in relazione significativa con l'opera da realizzare.

⁴³ Vedi figura 2.3.

⁴⁴ Vedi figura 2.4.

⁴⁵ Vedi figura 2.5.




Figura 2.2. Esempio di buffer di 5 km attorno ad opera a rete su base IGM 1:25.000 (rielaborazione da planimetria alla scala originale di 1:25.000). Da: Progetto definitivo delle opere necessarie al collettamento dei rifiuti degli abitati di Alliste e Felline P9156 OI SAP 22/592. Studio archeologico preliminare, marzo 2014 (dott. Paola Tagliente)




Figura 2.3. Esempio di buffer differenziati attorno ad opera puntuale su base IGM 1:25.000 (planimetria alla scala originale di 1:25.000). Da: Comune di Grottole, Variante s.p. 65, serre fotovoltaiche per frutteto, maggio 2013 (dott. Paola Tagliente)




Figura 2.4. Planimetria generale di inquadramento su base CTR con indicazione dei siti e monumenti urbani ed extraurbani e dei rinvenimenti subacquee da bibliografia edita (planimetria alla scala originale di 1:15.000). Da: IGI Poseidon – Gasdotto on shore Tratto punto di approdo-terminale gas di Otranto. Studio archeologico preliminare, dicembre 2011 (cooperativa TERRA, Otranto)




Figura 2.5. Posizionamento del tracciato su base CTR con indicazione del buffer di 20 m. sottoposto a ricognizione e individuazione delle aree urbanizzate (in viola). Con contorno viola scuro il perimetro del centro storico consolidato secondo la Carta dei Beni culturali della Regione Puglia (stralcio da planimetria alla scala originale di 1:5.000). Da: Progetto definitivo delle opere necessarie al collettamento dei rifiuti degli abitati di Alliste e Felline P9156 OI SAP 22/592 Studio archeologico preliminare, marzo 2014 (dott. Paola Tagliente)




Figura 2.6. Carta delle evidenze specifiche censite posizionate su CTR (planimetria alla scala originale di 1:5.000). Da: Progetto definitivo delle opere necessarie al collettamento dei rifiuti degli abitati di Alliste e Felline P9156 OI SAP 22/592. Studio archeologico preliminare, marzo 2014 (dott. Paola Tagliente)




Figura 2.7. Carta dei vincoli posizionati su CTR (planimetria alla scala originale di 1:2.000). Da: IGI Poseidon – Gasdotto on shore Tratto punto di approdo-terminale gas di Otranto. Studio archeologico preliminare, dicembre 2011 (cooperativa TERRA, Otranto)

